Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Lunedì 16 gennaio** — **Numero 12**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1963 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data della morte di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa, è assegnata a ciascuna delle famiglie rispettive, in aggiunta ad assegni eventualmente già loro attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila.

La pensione sarà corrisposta alle vedove ed agli orfani, ed in mancanza, ai genitori superstiti. Per gli orfani la pensione avrà termine col raggiungimento della età maggiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 4 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, numero 1014, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922, è prorogato sino a che gli stati stessi non siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi delle inserzioni degli annunzi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per porli in armonia con i rilevanti aumenti verificatisi nelle spese di stampa e di composizione della *Gazzetta* stessa;

Veduto l'art. 5 della legge 30 giugno 1876, n. 3195, serie 2;

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, ed il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2468;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prezzo degli annunzi da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per ogni linea di colonna o spazio di linea è di centesimi 60 per gli annunzi giudiziari e di centesimi 80 per qualunque altro avviso.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1960 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500, modificato dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 139;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2384;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina è soppresso.

Art. 2.

Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina verranno sottoposti a Consigli di disciplina secondo l'ordinamento e la procedura stabiliti dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 3.

Una Commissione costituita da tre membri porterà a termine il lavoro tuttora in corso presso il Consiglio di disciplina permanente non oltre il 31 marzo 1922.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1961 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669;

Ritenuta la opportunità di prorogare il periodo di tempo per il quale fu stabilito l'aumento della misura dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari relativamente agli atti del loro ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, è prorogata fino al 31 luglio 1922

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1962 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, contenente norme per la devoluzione al Demanio dello Stato dei beni appartenenti alla entrata in vigore dei trattati di pace a sudditi della Germania e dell'antico Impero d'Austria;

Udito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

È fatto obbligo a coloro che siano comunque in possesso di attività patrimoniali di sudditi tedeschi esistenti nelle nuove Provincie o di sudditi tedeschi od austriaci esistenti nelle vecchie Provincie del Regno, le quali, devolute al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, non ancora siano state assoggettate a sequestro o sindacato ed a coloro che comunque abbiano parte nella gestione delle dette attività patrimoniali o sieno alle medesime cointeressati, di denunciarle al prefetto della Provincia in cui risiedono, nello spazio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto Quelli che risiedono nelle nuove Provincie devono presentare la denuncia al competente commissario generale civile. A chi non osserva la disposizione che precede si applicano le pene stabilite dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 2.

I prefetti ed i commissari generali civili, raccolte le denuncie disposte dall'art. 1 ed assunte di ufficio altre informazioni anche presso le autorità comunali alle quali è fatto obbligo di fornirle, trasmetteranno, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'industria e commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) l'elenco dei beni immobili, dei beni mobili e di ogni altra attività patrimoniale devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921 n. 470, e non ancora assoggettati a sindacato o sequestro.

Art. 3.

Quando vi sia pericolo di sottrazione, dispersione o danno o comunque ricorrano motivi di opportunità, i prefetti ed i commissari generali civili possono procedere senz'altro al sequestro delle attività patrimoniali incamerate, osservando, in quanto siano applicabili le norme del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, numero 1829. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di aziende commerciali che si trovino sottoposte a sindacato.

I sindacatori delle aziende commerciali disporranno che tutti i prodotti netti ricavati dalle medesime a decorrere dal 10 aprile 1921, i quali non occorrano per la normale gestione di esse, o per provvedere al pagamento di assegni alimentari già autorizzati, sieno versati al tesoro dello Stato a norma dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 4

Chiunque sottrae o converte in profitto proprio o di altri o rifiuta di consegnare a chi di ragione attività patrimoniali devolute al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, è punito, quando il fatto non costituisca maggiore reato, a mente della prima parte dell'art. 203 del Codice penale.

Concorrendo gli estremi in essi rispettivamente previsti, si applicano le pene comminate dai capoversi del citato art. 203 del Codice penale.

Resta inoltre ferma la nullità dei trasferimenti di proprietà disposta dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 5.

Gli amministratori sequestratari dei beni incamerati devono con riferimento al 1° dicembre 1921, presentare i rendiconti definitivi delle loro gestioni non più tardi del 31 gennaio 1922. Tali rendiconti saranno approvati con le norme stabilite dall'art. 28 del D. L. 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 6.

Il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, raccolte le necessarie informazioni e sentiti i prefetti ed, occorrendo, i commissari generali civili a mezzo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, forma per ogni Provincia il programma della liquidazione dei beni incamerati. I beni aventi particolare importanza o natura formeranno

oggetto di provvedimento speciale. Il programma sarà approvato dal ministro dell'industria e commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro.

Art. 7.

La liquidazione dei beni incamerati ha luogo, di regola generale, con la vendita. In casi speciali essi possono, previa valutazione essere destinati alla diretta utilizzazione per un fine pubblico mercè assegnazione alla pubblica Amministrazione specialmente competente.

La vendita può aver luogo per asta pubblica o per licitazione privata. Solo in casi speciali può dal Ministero dell'industria e commercio essere autorizzata la trattativa privata. Potrà inoltre la vendita stessa essere sottoposta a condizione risolutiva con perdita del prezzo pagato pel caso in cui i beni venduti sieno, entro un periodo di tempo, ceduti all'antico proprietario. Altre condizioni infine potranno essere imposte allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione dei beni e di garantire le posizioni di diritto e di fatto in relazione ad essi legittimamente acquistate da cittadini italiani.

Art. 8.

Per la valutazione dei beni si osserveranno le norme stabilite dagli art. 2 e 3 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1920 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31).

Per le aziende commerciali il valore é quello risultante dal complesso delle attività, compresa l'accorsatura, depurato dal complesso delle passività afferenti alle medesime. L'estinzione delle passività può aver luogo in tutto od in parte a cura dell'Amministratore sequestratario all'atto della vendita. Salvo ciò, il cessionario subentra nei debiti come nei crediti, e può essere obbligato a prestare cauzione per garantire il soddisfacimento dei crediti.

Per gli altri beni, agli effetti della determinazione del valore, di regola, si tiene conto unicamente delle passività aventi titolo di prelazione (privilegio od ipoteca). Concorrendo speciali motivi, può essere autorizzato il pagamento di crediti a favore di sudditi italiani che, pur non essendo garantiti da privilegio od ipoteca, sieno per la loro causa strettamente afferenti ai beni.

Art. 9.

Il contratto di vendita é stipulato dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato e dall'amministratore sequestratario, quando esista. Esso é subordinato alla definitiva approvazione del ministro dell'industria e commercio, il quale provvede sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace.

Art. 10.

Quando viene consentita a termini dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, anche con disposizioni di carattere generale, la restituzione dei beni confiscati in favore degli antichi proprietari, la tassa di trasferimento è dovuta se viene fissato per la restituzione un corrispettivo ed è commisurata a questo.

Art. 11.

Le formalità stabilite dall'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, sono necessarie unicamente perchè si possa far luogo, quando concorrano circostanze eccezionali, alla restituzione a favore degli antichi proprietari cittadini tedeschi ed austriaci dei loro beni.

Tutti gli altri provvedimenti, che non rientrino nella ora detta ipotesi, sono di competenza esclusiva del ministro dell'industria e commercio, il quale li emette su parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace. Ad essi, come a quelli che per incarico del detto ministro adottano i prefetti, gli uffici e le altre autorità competenti daranno immediata esecuzione.

Art. 12.

La Commissione giurisdizionale istituita con l'art. 3 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, ha sede presso il Ministero dell'industria e commercio. Essa è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un magistrato e del quale potranno far parte funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie. Alla segreteria del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace continueranno ad essere assegnati magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, nonchè gli altri funzionari di altre Amministrazioni che vi sono attualmente addetti.

Art. 13.

Il ricorso alla Commissione giurisdizionale contro i provvedimenti del ministro dell'industria, è ammesso unicamente in quanto, sulla base del parere del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, sia stata decisa una questione di cittadinanza, o di appartenenza dei beni o, comunque, d'incamerabilità dei medesimi. Alla competenza esclusiva della stessa Commissione giurisdizionale sono inoltre riservate tutte le questioni relative ai rapporti giuridici, cui hanno dato luogo le amministrazioni sequestratarie e quelle riguardanti la devoluzione allo Stato dei beni di cui all'art. 208 del trattato di pace di San Germano.

Il termine per proporre il ricorso è di giorni trenta dalla data della comunicazione del provvedimento. Entro tale termine, il ricorso deve essere notificato al Ministero e depositato presso la segreteria della Commissione giurisdizionale.

Art. 14.

La Commissione giurisdizionale non è tenuta ad osservanza di forme o di termini. Essa decide in collegio di cinque membri, dopo avere raccolte in udienza pubblica le deduzioni orali o scritte delle parti ed assunte, ove del caso, anche di ufficio, nuove prove. Le ragioni dello Stato sono sostenute dall'Avvocatura erariale.

Le decisioni della Commissione devono contenere gli elementi prescritti dall'art. 360 del Codice di procedura civile ed essere pubblicate a norma del successivo art. 366.

Tutti gli atti della Commissione sono redatti in carta da bollo da L. 4, che dovrà essere depositata dagli interessati.

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso unicamente alle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma a norma dell'art. 3 del n. 3 della legge 31 marzo 1877, numero 3761.

Art. 15.

Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti ed interessi contemplati nel presente decreto è versato al tesoro dello Stato, che con esso aprirà un conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme già sequestrate che si trovino presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri Istituti o terzi detentori, devono essere senz'altro versate al tesoro dello Stato, per il fine indicato nel precedente comma.

Cessa quindi per ogni effetto l'intestazione esistente finora col nome degli antichi proprietari.

Sono parimenti consegnati al tesoro i titoli di qualunque natura che si trovino depositati come le somme di cui sopra. Il tesoro ne curerà la liquidazione versando il ricavato nel conto delle somme da destinarsi egualmente al raggiungimento del fine come sopra menzionato.

Sul prodotto dei beni liquidati in qualunque forma, il ministro dell'industria e commercio può autorizzare una ritenuta per le spese di amministrazione e di liquidazione.

Art. 16.

Per i beni già appartenenti a sudditi germanici situati nelle nuove Provincie, spetta unicamente al ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, provvedere a norma del presente decreto, di quello 10 aprile 1921, n. 470, e, in quanto ancora occorra, del R. decreto 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 17.

Le disposizioni del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, e quelle del presente decreto, si applicano anche ai beni diritti ed interessi esistenti in Italia appartenenti a sudditi ungheresi.

Art. 18.

Il presente decreto, unitamente a quello del 10 aprile 1921, n. 470, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI — DE NAVA — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto a S. M. il Re, in udienza del 14 dicembre 1921, sul decreto riguardante l'ordinamento giudiziario.

SIRE,

La necessità di un provvedimento legislativo che desse stabile assetto all'ordinamento giudiziario, modificandone alcune norme che attualmente lo regolano, è stata chiaramente dimostrata nelle brevi relazioni sui progetti di legge all'uopo presentati dagli onorevoli miei predecessori e dallo esame dell'ultimo di essi, fatto dalla Commissione parlamentare.

L'autorizzazione data al Governo di V. M. dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, detta sulla burocrazia, di riformare gli ordinamenti, di sopprimere organi, Istituti e funzioni non strettamente necessarie, e di stabilire per le singole Amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera, estesa all'ordinamento giudiziario e all'assetto definitivo delle circoscrizioni con l'art. 12, mi ha imposto l'obbligo di stabilire le norme fondamentali dell'ordinamento giudiziario e di procedere all'esame delle sedi giudiziarie da sopprimere, da modificare o da conservare.

I due provvedimenti ne richiedevano un altro, quello dell'aumento della competenza dei pretori, reso necessario dal bisogno di coordinare il potere giurisdizionale di questa magistratura al nuovo sistema del suo reclutamento, dalle mutate condizioni economiche e monetarie dello Stato e dalla opportunità di rendere meno sensibili ai Comuni, che erano sede di Collegi, gli effetti della soppressione fattane.

Carriera dei magistrati.

Presento ora questo schema di ordinamento giudiziario riserbandomi sottoporre al più presto alla firma di Vostra Maestà l'altro della riforma delle circoscrizioni, e di presentare quello sull'aumento della competenza pretoriale alla Camera dei deputati, giusta l'impegno assunto in Senato in occasione della discussione della legge innanzi ricordata, non volendo, in ossequio alle buone norme costituzionali, farne oggetto di un decreto-legge.

Farò brevi osservazioni sui punti principali di questo schema di decreto, trascurando quelli che non hanno bisogno di spiegazioni.

Premetto che l'ordinamento giudiziario, avendo per oggetto l'organo che deve attuare la giustizia, per rispondere a codesta finalità deve trovare la sua base in quelle condizioni di fatto che meglio valgano a tradurla in atto. Ora l'intento non può raggiungersi se non tenendo conto della esperienza e dei risultati ottenuti nei vari modi con i quali l'ordinamento fu attuato. In base appunto a codesti risultamenti ho stabilito le norme che brevemente esaminerò.

Essa comincia con l'uditorato che ha la durata di due anni, al termine dei quali ha luogo l'esame pratico Chi l'ha superato felicemente è nominato pretore ed esercita queste funzioni per sei anni, soggetto in ogni anno allo scrutinio del Consiglio giudiziario presso il tribunale o, in quello precedente il sesto, all'altro del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello. Il pretore, che ha avuto la dichiarazione di promovibilità, è nominato giudice o sostituto procuratore del Re a seconda delle comprovate sue attitudini, nel quale ufficio permane per dieci anni e poscia, previo favorevole scrutinio del Consiglio superiore della magistratura è promosso alla corte di appello nella magistratura giudicante o requirente, a seconda della dichiarazione data dal Consiglio. Dopo dieci anni ancora di esercizio delle funzioni è promosso alla Corte di cassazione, nell'una o nell'altra magistratura a seconda della dichiarazione su ricordata e del riconosciuto merito speciale per codesto grado.

La carriera si percorre in uno spazio di tempo minore, quando il magistrato dia prova di possedere coltura giuridica distinta ed operosità non comune.

I gradi della magistratura sono formati da queste categorie di magistrati:

1° uditori;

2° pretori;

3° giudici di tribunali e sostituti procuratori del Re;

4° consiglieri di Corte di appello, presidenti di tribunale, presidenti di sezione di tribunale, procuratori del re e sostituti procuratori generali;

5° consiglieri di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte di appello, sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, avvocati generali presso la Corte di appello;

6° primi presidenti e procuratori generali presso la Corte di appello, presidenti di sezione e avvocato generale presso la Corte di cassazione;

7° primi presidenti e procuratori generali presso la Corte di cassazione.

Inizio della carriera.

L'inizio della carriera della magistratura è segnato da un esame da farsi in Roma innanzi una Commissione nominata dal ministro. Ho prescelto questo mezzo di prova della capacità e della coltura del candidato come il meno imperfetto e meno insicuro degli altri, perchè generalmente accolto nei vari ordinamenti e proposto in quasi tutti i progetti e perchè dalla unificazione del Regno fino ad oggi ha servito per dare ingresso alla carriera giudiziaria.

Mi occorre rilevare che ho conservato il principio, vigente anche nell'attuale ordinamento, di far precedere gl' esami scritti a quelli orali. Il sistema inverso, proposto dalla Commissione parlamentare che esaminò il progetto del mio predecessore, non mi è sembrato conveniente nè atto allo scopo, perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, solo allora l'esame orale potrebbe utilmente essere tenuto in conto quando esso potesse riferirsi a colui che abbia fatto posteriormente gli esami scritti Ma a tale uopo occorrerebbe che nello scritto fosse segnato il nome del candidato modificandosi la disposizione attuale dell'u-

nonimità dello scritto. Se nonchè in tal modo si verrebbe a togliere quella garanzia di imparzialità del giudizio derivante dal non conoscersi il candidato, garanzia che dà il migliore affidamento di una buona scelta dei magistrati.

Reclutamento del personale.

Il personale, che deve formare l'ordine giudiziario, è reclutato da giovani che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza.

Non mi è parso a tale uopo opportuno stabilire la condizione, contenuta nel primo progetto del mio predecessore, di una speciale media di punti nell'esame di laurea, perchè questo principio del numero dei voti, oltre a non essere indice sicuro del valore del giovane, molte circostanze a questo estranee potendo produrlo, non fu accolto dalla Commissione parlamentare su ricordata.

In conseguenza della norma su esposta è preclusa la via dei primi gradi della magistratura ai laureati in legge che non abbiano fatto l'esame, siano avvocati, professori di diritto, vice pretori o abbiano esercitato cariche simili. Codesta esclusione è giustificata dal fatto che l'esercizio della funzione di magistrato richiede tanti altri requisiti oltre quelli della capacità, della coltura e dell'operosità.

Occorre che si formi nel giudice l'abito del magistrato, nel senso della formazione del carattere e del modo di applicare la legge ed esercitare l'ufficio che prescinda da quelle esigenze che esulano dal campo di una buona amministrazione della giustizia.

D'altra parte stabilita l'età di venticinque a trenta anni per concorrere al posto di uditore, riesce agevole anche all'avvocato o all'insegnante parteciparvi, dato che ordinariamente la laurea si consegue non oltre il ventiquattresimo anno, onde il laureato può esercitarsi prima nell'avvocheria o darsi all'insegnamento e, qualora lo creda conveniente, esporsi al concorso per entrare in magistratura.

Nè la disposizione contraria del progetto del mio predecessore potrebbe essere utilmente invocata, non solo per le ragioni innanzi esposte, ma anche perchè essa rispecchiava una condizione diversa dalla presente, in quanto l'avvocheria era differentemente da lui disciplinata, in modo che le norme per essa stabilite avrebbero resa possibile, se non accettabile, quella proposta.

Del resto ho informate queste disposizioni ai principî della riforma fatta nel 1890 da Giuseppe Zanardelli, che stabilì l'ingresso nella magistratura unicamente in base all'esame e per la via dell'uditorato, vietando le nomine a pretore degli avvocati, dei vice pretori e dei notari, consentite dall'ordinamento giudiziario del 1865, e che agli avvocati e professori di diritto aperse la via delle Corti in misura limitata, e quella del tribunale, previo però un rigoroso esame di concorso di merito distinto, al quale solo pochissimi eletti nei parecchi anni si presentarono. Ed anche nello stesso senso ho disposto per essi, limitandone l'ingresso alla Corte di appello o di cassazione giusta le norme vigenti, con le condizioni che abbiano esercitato le loro professioni per dieci o per dodici anni, rispettivamente, e che concorra il parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

A questo riguardo mi occorre osservare che questa disposizione, sebbene più restrittiva di quella del progetto precedente per quanto concerne i gradi ai quali avvocati e professori potevano essere nominati e la durata dell'esercizio professionale, è però più favorevole, perchè non richiede la condizione del concorso per titoli innanzi alla speciale Commissione scelta fra i componenti il Consiglio superiore della magistratura, al quale essi avrebbero dovuto sottoporsi: tanto vero che i professori hanno fatto voti per il ritorno alle primitive disposizioni, conformi alle presenti, qualora il tempo dell'insegnamento non fosse stato ridotto a cinque anni

Uditorato.

L'uditorato costituisce il periodo di tirocinio del magistrato e deve aver luogo presso le preture, i tribunali, e le Corti e gli uffici del pubblico ministero - eccezionalmente presso la Corte di Cassazione - e solo per i giovani, i quali per il risultato dell'esame lascino presumere che possano raggiungere i più alti posti della magistratura.

Il tirocinio deve essere fatto obbligatoriamente per sei mesi in una pretura, allo scopo di evitare che, nominato pretore, il magistrato ne eserciti le funzioni, essendo affatto ignaro di esse.

L'uditorato ha fine con l'esame pratico, superato il quale ha luogo la promozione a pretore.

Anche l'esame pratico non vige nell'attuale ordinamento, essendo stato sostituito dallo scrutinio per la promozione a giudice. L'esperienza ha dimostrato che non fu provvida l'abolizione di esso, che traeva la sua origine dall'ordinamento giudiziario del 1865 ed era stato disciplinato dalle leggi Zanardelli e Orlando.

È indubitato che dall'Università si esce avendo fatto studi teorici e non sempre perfetti, ma senza alcuna conoscenza pratica. Ora se l'uditore deve imparare il modo come la legge si traduce in atto nei casi singoli, per poter adempiere a questo, che è l'ufficio del magistrato, deve aversi la prova che egli sappia compierlo; e questa prova è assai fallace, quando la si rimetta ad uno scrutinio e non si desuma dagli atti di colui al quale quel compito deve affidarsi.

Non ho creduto accogliere le proposte del mio predecessore relative al tirocinio e che richiedevano un esame preliminare di coltura e l'esercizio dell'apprendimento presso gli uffici giudiziari prima dell'esame vero e proprio di uditore.

Esso non mi è parso utile nè efficace, ma destinato ad aumentare quelle prove di esame che vanno contenute non oltre i limiti della necessità, come ebbero a sostenere nella discussione di progetti di riforma autorevoli deputati, tra i quali il Gianturco nella seduta del 3 marzo 1890.

Pretorato.

Alcune osservazioni richiedono le norme relative a questo Istituto.

Premetto che ho creduto richiamare in onore il nome di pretore, costituendone il relativo grado nella magistratura, e per omaggio alla tradizione dell'antico *praetor* romano e per un principio di ragione, che consiglia attribuirsi ad un organo, che esercita determinate funzioni, quella denominazione che gli è stata sempre data.

Ho creduto in primo luogo proporre che tutti magistrati debbano percorrere la via del pretorato.

A ciò mi ha indotto la considerazione che questo ufficio, per la varietà delle funzioni giudiziarie, amministrative e direttive, meglio di ogni altro contribuisca a formare il magistrato, non solo per quanto attiene alla conoscenza delle varie discipline, ma anche e specialmente per quello che riguarda l'abito e il carattere del magistrato.

Il pretore, costretto a risolvere da sè le più ardue questioni come giudice unico civile e penale, ad istruire processi difficili per ragioni di materia ed anche per la qualità delle parti, che deve accorrere pronto e sollecito al primo apparire del reato, e deve combattere contro tutte le forme di resistenza alla obbedienza delle leggi, assumendo responsabilità a viso aperto e senza infingimento, è il magistrato vero, che non spazia nel campo della teoria, della nuda legge, ma questa applica alla realtà perenne della vita.

Questo magistrato, così formato, è quello che può meglio corrispondere alle esigenze dell'amministrazione della giustizia nei gradi superiori e specialmente in quelli di procuratore del Re, e di procuratore generale, nei quali richiedonsi, più che la

vastità e la profondità della dottrina, l'acutezza della mente, l'equilibrio del giudizio, la forza del carattere e della resistenza.

Nell'intento di avere ottimi pretori il progetto contiene la norma che il consiglio giudiziario ogni anno proceda al loro scutinio classificandoli in promovibili semplici, promovibili a scelta, promovibili per merito eccezionale e che nel quinto anno proceda allo stesso scrutinio il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello, classificandoli nel modo anzidetto.

***

Una disposizione nuova, ma che trova la sua origine nella legge 30 marzo 1890, riguarda le preture che si debbono sopprimere. Il pretore si reca ogni mese nei Comuni che sono designati nella tabella organica ad istruirvi i procedimenti penali e procedere ai giudizi penali e civili, secondo le norme da stabilirsi con R. decreto.

Essa ha l'intento di non privare interamente i cittadini dell'opera del pretore, allontanato da loro in seguito alla soppressione della sede e di esaurire sollecitamente gli affari penali in quel Comune.

***

Osservo in ultimo che non ho creduto utile riunire nei centri più importanti più preture in unico ufficio e porle sotto la direzione di un consigliere di appello, come era stato proposto nel progetto che è attualmente presso la Camera dei deputati.

Non trovo che una pretura unica, pletorica offra vantaggi maggiori di più preture isolate. La riunione in più e la unica direzione, meglio che agevolare il disbrigo degli affari l'intralciano, giacchè non solo il capo è sottratto all'ordinario lavoro, ma ai giudici è tolta quella iniziativa individuale che ne rende più facile e più sollecita l'opera.

Degli altri gradi della magistratura.

Per quanto riguarda i tribunali e le Corti non v'è niente che meriti di essere specialmente illustrato, giacchè le relative disposizioni sono quasi uniformi a quelle attualmente in vigore. Solo è da rilevare che le sezioni di Corte d'appello distaccate diventano autonome, nel senso che dipendono dalla Corte d'appello territoriale unicamente per il vincolo disciplinare, restando ad esse devolute tutte le attribuzioni della Corte d'appello.

È una disposizione che ha una importanza specialmente pratica, perchè si elimina con essa un gran lavoro, ingombrante ed inutile (ad es. la corrispondenza con i capi della Corte, i quali debbono rivolgersi a quelli della sezione e ne trasmettono le notizie, senza nulla potervi aggiungere) e si ottiene una maggiore celerità nel disbrigo degli affari, evitando il tramite innanzi indicato.

Per le corti di cassazione va osservato che esse sono conservate nel numero di cinque, come sono attualmente.

Già il principio stabilito nell'art. 1 del progetto presentato dal mio predecessore il 1° dicembre 1920 « essere unica la corte di cassazione anche in materia civile » non fu riprodotto in seguito alle osservazioni della Commissione parlamentare, nell'altro presentato nella seduta del 20 giugno 1921, nel quale fu invece stabilito che « le corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo, Torino, costituiscono sezioni territoriali autonome della corte di cassazione ».

Ora se si comprende una disposizione che stabilisca l'unicità della corte di cassazione in Roma e conseguentemente la soppressione di quelle territoriali, se si intende fino a un certo punto anche l'altra che doveva segnare l'inizio di questa soppressione, non si comprende che vantaggio all'Amministrazione della giustizia possa arrecare quella che le corti regionali costituisca in sezioni autonome, tranne che il vantaggio non lo si voglia ridurre a quelle poche migliaia di lire che si risparmierebbero sostituendo a primi presidenti e procuratori generali i presidenti di sezione di cassazione e gli avvocati generali di corte di appello.

Ridotta in questi termini la questione, ognuno vede che di fronte alle ragioni specialmente politiche, le quali hanno determinato la conservazione delle cassazioni regionali, sarebbe ben piccola cosa il risparmio suindicato per proporne il mantenimento nello stato innanzi esposto.

***

Una sola disposizione ne modifica l'attuale ordinamento, quella, per la quale sono soppressi i presidenti delle sezioni regionali. La soppressione risponde a una esigenza pratica, in quanto le funzioni da essi esercitate possono essere compiute dal consigliere anziano, con vantaggio dell'erario che risparmia la spesa occorrente per tre magistrati di grado elevato. Essa inoltre stimola lo zelo dei primi presidenti a presiedere ordinariamente i dibattimenti.

Del ministero pubblico.

Ho creduto opportuno richiamare il principio che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Non è qui il caso di esporne le ragioni favorevoli e ribattere quelle contrarie, perchè le une e le altre sono ormai a conoscenza di tutti per essere state da gran tempo ed esaurientemente prospettate.

Mi limito a due osservazioni: che la norma suesposta non importa che il pubblico ministero non sia pienamente libero ed indipendente per quanto riguarda le sue funzioni giudiziarie (come ebbe a dichiarare lo stesso Zanardelli alla Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1903) pur essendo alla dipendenza del ministro per le sue funzioni amministrative interessanti lo svolgimento della vita sociale: e che i magistrati del pubblico ministero hanno sempre praticamente dimostrato codesta indipendenza dal potere esecutivo per quanto attiene alle loro funzioni giudiziarie.

Invano si addurrebbe in contrario che il ministro potrebbe per vie indirette usare pressioni sul pubblico ministero per l'esercizio di codeste funzioni, perchè, a prescindere dalla considerazione che è da escludere la possibilità di un arbitrio, se pure lo si potesse supporre dato il controllo esercitato sui pubblici poteri dalla stampa e dalla pubblica opinione, sarebbe subito represso dallo sdegno e dalla ribellione della coscienza pubblica. Del resto la storia giudiziaria ammaestra che mai arbitrio sia stato nè pure pensato e che in ogni caso sarebbe stato energicamente respinto da chi avrebbe dovuto subirlo, fosse un rappresentante del pubblico ministero o un membro della magistratura giudicante.

***

Due altre norme da me proposte meritano qualche osservazione: l'una per cui nelle nomine o promozioni nel pubblico ministero deve tenersi conto delle attitudini dimostrate per l'esercizio delle funzioni nella magistratura requirente, e l'altra, in virtù della quale al grado di procuratore generale non può essere promosso il magistrato che non abbia diretto una R. procura, o non sia stato in uffici della procura generale, e non abbia dato prova di speciale attitudine a funzioni direttive.

Per quanto ispirata a ragioni dottrinali, forse anche pratiche (per evitare la sperequazione nelle promozioni) la graduatoria unica non ha dato buoni risultati. E non poteva darli, perchè contraria a quel principio di specializzazione del lavoro che, affinando la mente per il diuturno esercizio di esso, ne rende migliore la produzione. Chè anzi se ciò avviene in tutte le applicazioni dell'intelligenza all'operare umano, nel lavoro manuale cor

in quello intellettuale, vieppiù si riscontra nelle professioni che richiedono speciale attitudine per la diversità e molteplicità delle funzioni da compiere; e quali e quante siano nel pubblico ministero e che cosa occorra per disimpegnarle è ben facile supporre.

Le norme innanzi esposte mirano ad evitare il pericolo, che purtroppo talvolta è stato realtà, che per difetto di pratica i capi direttivi del pubblico ministero non abbiano le attitudini e la energia necessarie per reggere le procure Regie e le procure generali e che con la loro opera incerta e fiacca paralizzino il corso dell'amministrazione della giustizia, alla quale essi sono chiamati a dare impulso e vigore.

***

Avendo mantenuto le quattro corti territoriali ho conservato la rappresentanza del pubblico ministero presso di esse. A ciò mi ha consigliato altresì la considerazione che in questioni di diritto la parola del rappresentante della legge, spassionata e sincera, dopo il dibattito passionato delle parti può tornare vantaggiosa all'Amministrazione della giustizia, come l'esperienza ha dimostrato quando la rappresentanza del pubblico ministero è affidata a magistrati che anche nel diritto civile siano versati.

***

Non ho creduto poi utile porre a capo delle Regie procure e dei tribunali più importanti, magistrati di cassazione, come era proposto nel progetto del mio predecessore, perchè non ne ho visto la ragione. Trattasi di uffici ai quali, ordinariamente e secondo l'ordinamento giudiziario, son preposti magistrati che debbono conoscere del fatto e appartenenti a un grado giudiziario diverso da quello della cassazione: non v'è ragione adunque che in essi, solo perchè di maggiore importanza, vadano magistrati di grado diverso.

Disposizioni comuni ai vari gradi della magistratura.

Delle disposizioni generali merita essere rilevata quella per cui il limite di età di settanta anni per il collocamento a riposo è esteso anche ai capi di corte e ai magistrati parificati. Questa disposizione, già proposta in molti progetti, compreso quello del senatore Mortara, risponde a un principio di logica e di giustizia: se si riconosce necessario quel limite per il grado inferiore, a maggior ragione lo si deve ritenere applicabile al grado superiore, per il quale si richiedono maggior lavoro e maggiore energia che l'età più avanzata di regola non consentono.

Per quanto riguarda le promozioni tre principî generali sono stabiliti: che esse si fanno a turno di anzianità, salvo per i magistrati che abbiano avuto una classificazione distinta; che sono regolate dal criterio dell'anzianità congiunta al merito; che deve precedere il parere di una Commissione sulla promovibilità del magistrato, reso secondo i casi dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio superiore dolla magistratura.

Una norma speciale regola le promozioni in Cassazione, che cioè la dichiarazione di promovibilità sia di merito eccezionale o di promovibile a scelta per avere il magistrato dimostrato coltura giuridica non comune, e singolare operosità.

È evidente che non possa darsi adito al supremo Collegio, che stabilisce *l'auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum*, a chi non conosca le supreme ragioni del diritto e delle leggi e dell'alto ufficio non siasi reso meritevole per la sua operosità.

Anche per le promozioni in cassazione non ho creduto discostarmi dalle regole vigenti, che in fondo rappresentano quanto di meglio sia stato pensato per un ottimo reclutamento di magistrati per il Supremo collegio.

Il sistema delle liste di avanzamento proposto dal mio predecessore non è in fondo che quello del concorso accolto nella legge Orlando del 14 luglio 1907. Esso, se non presenta gli inconvenienti che da questo derivavano, ne offre degli altri, come lo stesso proponente riconosceva; onde non è il caso di accettarlo, tanto più che questo decreto ammettendo allo scrutinio sotto certe condizioni magistrati che non avevano precedentemente riportata una classificazione distinta, non conseguiva l'intento che quello si prefiggeva, di una rigorosa selezione per le nomine nella suprema magistratura.

***

L'argomento delle promozioni richiama quello dei gradi direttivi della magistratura.

Nel progetto pendente presso la Camera essi erano soppressi e le relative funzioni dovevano esercitarsi temporaneamente, mediante incarico, da magistrati di pari grado di quelli costituenti il Collegio e gli uffici del pubblico ministero.

La riforma non mi è parsa accettabile, perchè non risponde a una necessità pratica e non può recare vantaggio all'amministrazione della giustizia.

Non sembra esatto che con quel metodo si possa ottenere la scelta dei migliori per i gradi direttivi.

Il sistema vigente può dare o dà lo stesso risultato, qualora applicato con sano criterio. Anzi ne offre maggiore occasione, perchè l'esercizio preventivo delle funzioni dà il modo di determinare le attitudini alle funzioni di direzione mercè il giudizio che possono farne i capi gerarchici e i corpi consulenti.

Ma la ragione che maggiormente consiglia di non accogliere la proposta è l'effetto non vantaggioso che all'amministrazione della giustizia essa produrrebbe.

La temporaneità degli incarichi impedisce che il capo del Collegio o dell'ufficio abbia l'autorità necessaria per la direzione, senza la quale il servizio non procede regolarmente, e questa autorità può avere solo chi ha il grado superiore a quelli che il Collegio o l'ufficio compongono.

Nè dicasi che essa può pregiudicare l'andamento della giustizia, perchè in tal caso vi è nella legge il potere moderatore e nella coscienza del magistrato la necessaria resistenza. Del resto esorbitanza vi può essere eventualmente anche da parte di chi esercità il potere di direzione per un tempo determinato.

Per altro la verità di questa osservazione è dimostrata dalla pratica, la quale ha accertato che, allorquando per la mancanza dei capi gli uffici sono retti da magistrati anziani, sovente l'andamento e la direzione di essi sono stati oggetto tutt'altro che di compiacimento e di plauso.

Assegnazione di sedi e tramutamenti.

A temperare l'assoluto arbitrio nell'assegnazione delle sedi ho proposto un criterio che mentre lascia intatta la responsabilità ministeriale, che suprema deve imperare in questo argomento, come ebbe strenuamente a sostenere lo Zanardelli nella Camera dei deputati nella seduta 25 marzo 1903, la restringe assegnando le norme alle quali il ministro deve attenersi: l'assegnazione deve essere fatta di regola, salvo i casi di evidenti e imprescindibili esigenze di servizio, mettendo in relazione il merito del magistrato con l'anzianità.

È vecchia la disputa intorno alla prevalenza dell'uno o dell'altro: richiederne il contemporaneo concorso parmi la soluzione migliore.

***

Una disposizione reclamata vivamente dalle esigenze di servizio è quella del divieto di tramutare prima di un biennio un magistrato dalla sede assegnatagli, tranne che per comprovati motivi di salute ovvero per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio. Essa è diretta ad impedire l'inconveniente, non di rado verificatosi, che per i continui tramutamenti parecchi uffici restino talvolta sprovvisti di magistrati e siano messi nell'impossibilità di funzionare

Consigli giudiziari e consiglio superiore della magistratura.

Una radicale innovazione è portata al Consiglio superiore della magistratura. Esso è costituito non più per nomina regia, ma elettivamente da tutta la magistratura. La nuova norma merita qualche considerazione.

Il primo progetto presentato dal mio predecessore, nell'articolo 52, stabiliva che le Corti di cassazione territoriali e quella di Roma in assemblea generale eleggessero, le prime, due, e l'altra, quattro membri effettivi del Consiglio superiore con esclusione del primo presidente e del procuratore generale della Cassazione di Roma. Senonchè la Commissione parlamentare propose invece che i membri effettivi fossero eletti da tutta la magistratura con norme da determinarsi con Regio decreto. Io ho accolto quest'ultima proposta, non limitando l'esclusione ai capi della Corte suprema di Roma (per i quali non vi è alcuna ragione speciale) ma estendendola ai capi delle altre Corti regionali.

A me è sembrato che o il Consiglio debba essere costituito come oggi, per le ragioni che tutti conoscono o che, dovendo essere elettivo, la elezione debba essere fatta da tutta la magistratura, appunto perchè essa è « l'organo al quale - come è detto nella relazione al progetto presentato nel 20 giugno 1921 - sono date le più vaste attribuzioni per tutto ciò che riguarda lo svolgimento ed il regolamento interno della carriera dei magistrati ».

Per altro ho creduto proporre che la elezione sia non diretta, ma di secondo grado, nel senso che tutti i magistrati, esclusi gli uditori, in ogni distretto di Corte, o di sezione di Corte di appello nominino quelli che debbono eleggere i membri del Consiglio superiore allo scopo di evitare rapporti elettorali diretti fra i magistrati e i membri su menzionati, i quali debbono dare il parere su certi fatti che interessano la carriera degli stessi magistrati.

Tanto per questo Consiglio, quanto per quelli istituiti presso i collegi giudiziari, ho eliminato la partecipazione degli avvocati, conservando per il primo quella dei professori di diritto. A prescindere dalla considerazione che è venuta a mancare la ragione che la informava, cioè la reciproca collaborazione degli ordini giudiziario e forense, non ho visto la necessità e l'utilità di codesta partecipazione, tanto più che secondo lo schema da me proposto la nomina degli avvocati nella magistratura è limitata alle sole Corti di appello e di cassazione e in modo assai meno ampio di quello che nel progetto dell'onorevole Fera era stabilito. La diversità delle funzioni e gli inconvenienti che facilmente possono derivare da quell'intervento sono ragioni così palesi che dispensano da ogni ulteriore considerazione.

Disposizioni speciali.

Oltre quelle relative all'ingresso in magistratura degli avvocati e professori in diritto, dei quali ho già parlato, altre disposizioni regolano la carriera dei funzionari del Ministero. Esse, che formarono già oggetto di lunga e passionata discussione in una parte della magistratura, sono ormai accettate giacchè fu dimostrato che non produssero i danni che si riteneva potessero derivarne.

Ho aggiunto una norma, che mi è parsa giusta e rispondente ai princìpi del vigente ordinamento giudiziario, che cioè il magistrato trattenuto al Ministero non possa essere destinato a grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o di grado equiparato.

Disposizioni transitorie.

Quelle che meritano speciale menzione sono le disposizioni le quali regolano la situazione dei pretori nominati per titoli in base al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1147, al R. decreto 21 settembre 1919, n. 1747, e l'art 4 del R. decreto legge 21 dicembre 1919, n. 2488.

In conformità alle norme contenute nell'art. 9 capoverso del summenzionato decreto Luogotenenziale la loro posizione, in rapporto al ruolo della magistratura, viene così determinata. Essi, dopo che la Commissione speciale avrà provveduto per la loro conferma nella carica di pretore, godranno del trattamento economico stabilito per i giudici e i magistrati di grado equiparato.

Inoltre essi sono parificati ai giudici di tribunale, per quanto riguarda il trattamento economico.

Per quello che attiene alla carriera sono inquadrati nel ruolo organico dei pretori, ma non possono essere promossi al grado superiore se prima a tutte le preture non siano addetti pretori nominati secondo le norme stabilite in questo decreto.

Assai chiara è l'altra disposizione per la quale essi prendono posto dopo i magistrati nominati in seguito al concorso per uditori giudiziari indetto con decreto Ministeriale del 23 settembre 1920. Se essi sono ancora pretori in prova senza stabilità non possono precedere quelli che hanno il grado superiore o che hanno il diritto di conseguirlo in base al decreto Ministeriale su menzionato.

***

Altra disposizione meritevole di chiarimento è quella relativa al nuovo scrutinio dei magistrati che erano stati già scrutinati dal Consiglio superiore per la promozione in cassazione. La necessità di essa è evidente, quando si consideri che nuove e più rigorosa condizioni si esigono per l'ammissione al supremo consesso e che da esso sono esclusi coloro che abbiano ricevuto una precedente dichiarazione di promovibile semplice.

Il collocamento a riposo degli indegni e di coloro che abbiano perduto la fiducia, la stima e la considerazione dell'opinione pubblica, non solo era disposto nei precedenti progetti ma è reclamato dalla necessità di avere una magistratura che sia degna dell'altissima funzione che compie e che sia non solo insospettabile ma anche insospettata, quale i nuovi tempi e la coscienza nazionale richiedono.

SIRE!

Lo schema di decreto che ho l'onore di proporre alla firma di Vostra Maestà non introduce ardite innovazioni, nè risolve ardui problemi giudiziari.

Pur tenendo conto di qualche nuova esigenza, esso s'ispira a quelle norme che consacrate nell'antico ordinamento del 1865 e rinvigorite dalle altre dettate da uomini eminenti, tra i quali Giuseppe Zanardelli, assicurarono per lunga serie di anni uno stabile assetto alla magistratura, ad essa ed alla nazione sommamente vantaggioso.

Lo stesso effetto io confido che il nuovo ordinamento non mancherà di produrre, onde mi auguro che la Maestà Vostra voglia darvi la sua approvazione apponendo la Sua Augusta firma al presente schema di decreto.

Il numero 1978 della raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Veduto il parere della Commissione parlamentare e le proposte del Comitato, menzionati nell'art. 2 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

La giustizia è amministrata da:
conciliatori;
pretori;
tribunali;
Corti di appello;
Corti di assise;
Corti di cassazione.

Art. 2.

Presso i tribunali e le Corti è stabilito un ufficio del pubblico ministero.

Presso le preture questo ufficio è esercitato da determinate persone secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 3.

Presso ogni pretura, tribunale e Corte, vi è un cancelliere.

Vi possono essere anche altri funzionari di cancelleria.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche altri funzionari di segreteria

Art. 4.

In ogni pretura, tribunale e Corte, vi sono uno o più ufficiali giudiziari, uno o più uscieri.

Art. 5.

Esercitano funzioni giudiziarie:
1° i conciliatori;
2° gli uditori;
3° i pretori e vice pretori;
4° i giudici dei tribunali e delle Corti;
5° i funzionari del pubblico ministero

Gli uditori, i pretori, i giudici dei tribunali e delle Corti e gli ufficiali del pubblico ministero addetti ad esse costituiscono l'ordine giudiziario.

I cancellieri, i segretari e gli ufficiali giudiziari sono addetti all'ordine giudiziario

Art. 6.

I gradi dei magistrati sono i seguenti:
1° uditori;
2° pretori;
3° giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re;
4° presidenti di tribunale e procuratori del Re, presidenti di sezione di tribunale, consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di appello;
5° consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di cassazione, presidenti di sezione di Corte di appello e avvocati generali presso le Corti di appello;
6° primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, presidenti di sezione di Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione;
7° primi presidenti e procuratori generali presso le Corti di cassazione.

Art. 7.

Hanno funzioni direttive:
i pretori.
i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re;
i presidenti delle sezioni distaccate di Corte di appell[illegible] gli avvocati generali addetti ad esse;
i primi presidenti e i procuratori generali presso le C[illegible] di appello:
i primi presidenti e i procuratori generali presso le C[illegible] di cassazione.

Art. 8.

Sono regolati da leggi speciali:
i conciliatori e il loro funzionamento;
i giurati;
le cancellerie e segreterie giudiziarie;
gli ufficiali giudiziari;
gli uscieri.

Art. 9.

Apposite tabelle determinano il numero, le residenze dei [illegible]gistrati e le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari. [illegible] sono approvate con decreto Reale e possono mutarsi solo [illegible] legge. La ripartizione dei magistrati è stabilita con decreto R[illegible] e può essere modificata successivamente, nello stesso modo, [illegible]tito il Consiglio superiore della magistratura.

Non è consentita alcuna applicazione di magistrati agli [illegible] giudiziari tranne nei casi determinati nel presente decreto.

Art. 10.

Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:
essere cittadino del Regno;
avere l'esercizio dei diritti civili e politici e non trova[illegible] alcuno dei casi menzionati negli articoli 5, nn. 2 e 3, 6 e 7, e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata da[illegible] gio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;
avere gli altri requisiti richiesti dalla legge.

Il magistrato che per causa volontaria cessa di far parte l'ordine giudiziario non può esservi riammesso.

Art. 11

I magistrati e i funzionari addetti all'ordine giudiziario [illegible] di assumere l'esercizio delle loro funzioni, nel caso di non[illegible] di promozione, prestano giuramento nei modi prescritti dal [illegible]lamento con questa formula: « giuro di essere fedele al [illegible] osservare lealmente lo statuto e tutte le leggi del Regn[illegible] compiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni c[illegible] sono affidate ».

Art. 12.

I magistrati e i funzionari addetti all'ordine giudiziario de[illegible] assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di [illegible] giorni dalla data della registrazione alla Corte dei conti d[illegible]creto di nomina o destinazione.

Il ministro nei casi di urgente necessità di servizio può di[illegible] che essi raggiungano la nuova sede anche prima della re[illegible]zione su menzionata.

Il termine indicato nella prima parte di questo artico[illegible] può essere prorogato per alcuna ragione.

Qualora le funzioni non siano assunte entro il termine [illegible]nario o abbreviato si intende che il magistrato o il funzi[illegible] abbia rinunziato all'ufficio, al quale può essere riammes[illegible] un nuovo decreto.

Art. 13.

I magistrati non possono accettare incarichi di qualsia[illegible] cie, senza l'assenso dei capi gerarchici, tranne quelli di [illegible] nei casi preveduti dalle leggi o dai regolamenti, e anche n[illegible] non preveduti, qualora trattisi di pubbliche Amministrazio[illegible] possono assumere funzioni pubbliche, tranne quelle di [illegible]gnante non retribuito dallo Stato, di senatore, deputato,

gliere provinciale o comunale, amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti.

Art. 14.

I capi delle corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza, tranne quelli ai quali fossero chiamati in virtù di leggi o di regolamenti.

Art. 15.

I magistrati che siano parenti o affini fino al terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.

I parenti e gli affini fino al quarto grado non possono far parte contemporaneamente come giudici della stessa sezione della corte o del tribunale. Sono nulli gli atti che abbiano luogo col loro concorso.

I pretori non possono compiere le loro funzioni nelle preture presso le quali i loro parenti od affini fino al terzo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di patrocinatore.

Lo stesso divieto ha luogo:

a) per i giudici di tribunale e i consiglieri di corte di appello, qualora i loro congiunti nel grado suo menzionato esercitino nelle relative circoscrizioni la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato;

b) per i consiglieri di cassazione, qualora i congiunti suddetti esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di corte di appello ove la corte di cassazione ha sede.

Art. 16.

I magistrati e i funzionari addetti all'ordine giudiziario sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni eccetto il servizio militare.

Art. 17.

I magistrati non possono continuare nell'esercizio delle loro funzioni, quando abbiano raggiunto i sessantacinque anni, se siano pretori, giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re, ovvero i settanta se facciano parte degli altri gradi superiori della magistratura.

TITOLO II.

Disposizioni relative ai vari gradi della magistratura

§ 1. — Degli uditori.

Art. 18.

La carriera giudiziaria comincia con l'uditorato.

Art. 19.

Gli avvocati esercenti e i professori di materie giuridiche ordinari e straordinari nelle Università dello Stato possono essere ammessi a funzioni giudiziarie nelle Corti di appello e di cassazione e negli uffici del pubblico ministero presso quelle Corti secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 20.

Per essere nominati uditori è necessario:

a) avere i requisiti menzionati nell'art. 10;

b) avere compiuto i ventuno e non ancora i trenta anni di età;

c) aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno;

d) aver superato la prova di un concorso per esame.

Occorre inoltre che dalle informazioni ufficiali il candidato risulti di moralità e condotta assolutamente incensurata.

Art. 21.

Non è ammesso al concorso:

a) chi avendo preso parte a un precedente concorso ne sia stato escluso per contravvenzione alle norme stabilite per la disciplina degli esami, e con decreto del ministro, su proposta della commissione esaminatrice, abbia avuto divieto di prendere parte a concorsi successivi;

b) chi, essendosi presentato in due precedenti concorsi, se ne sia ritirato per qualsiasi causa dopo aver preso parte ad una o più delle prove scritte od orali, o sia stato dichiarato non idoneo per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 22.

Il concorso ai posti di uditore giudiziario ha luogo in Roma con le norme da stabilirsi con regio decreto.

La commissione esaminatrice è nominata dal ministro guardasigilli e composta di nove membri scelti fra i magistrati delle corti di cassazione e di appello, i professori delle facoltà di giurisprudenza e gli avvocati esercenti.

Ne fa parte con voto consultivo il capo del personale, o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni del concorso.

Art. 23.

L'esame consiste:

1°) in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;

c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse, ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli;

2°) in una prova orale su ciascuna delle materie già indicate, ed inoltre sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto internazionale, sul diritto ecclesiastico.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti debbono aver riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova; e per essere dichiarati idonei debbono altresì aver riportato non meno di sette decimi nello insieme delle prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 24.

Gli uditori sono nominati con decreto del ministro della giustizia e degli affari di culto ed hanno la indennità mensile stabilita nella tabella organica.

Art. 25.

Gli uditori giudiziari sono destinati con decreto Ministeriale alle preture, ai tribunali, alle Corti di appello e agli uffici del pubblico ministero presso i suddetti collegi.

Coloro che abbiano riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame ed abbiano ottenuto una dichiarazione di merito distinto dalla Commissione esaminatrice possono essere destinati alle Corti di cassazione.

Tutti debbono fare il tirocinio per un tempo non minore di sei mesi presso le preture.

Art. 26.

Nelle preture gli uditori esercitano le funzioni di pubblico ministero ed attendono sotto la direzione del pretore allo studio degli affari loro commessi.

Art. 27.

Gli uditori nei collegi assistono alle udienze civili e penali, alla discussione e decisione delle cause in Camera di consiglio e sono addetti ai magistrati giudicanti per compiere sotto la loro guida tutti quei lavori che ad essi siano affidati.

Negli uffici del pubblico ministero gli uditori trattano, sotto

la direzione del capo e dei suoi sostituti, gli affari dei quali siano incaricati.

Saranno determinate con R. decreto tutte le altre norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Art. 28.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi dei Collegi in cui hanno fatto il tirocinio o dei procuratori del Re e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Art. 29.

Gli uditori compiuti due anni di tirocinio debbono sottoporsi a un esame pratico orale e scritto.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza o di altro atto giudiziario di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale.

La prova orale serve per accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie su le quali versano quelle scritte.

Art. 30.

L'esame pratico ha luogo ogni anno in Roma con le norme da specificarsi con Regio decreto davanti una Commissione nominata dal guardasigilli, composta di nove membri appartenenti alle Corti di cassazione e di appello.

Compiuto l'esame la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove secondo un criterio complessivo desunto:

a) dai voti conseguiti nell'esame pratico;

b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;

c) dai titoli posseduti e dalle informazioni raccolte intorno all'attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie ed alla capacità, alla condotta, al carattere dell'aspirante.

Art. 31.

Gli uditori che abbiano superato l'esame pratico sono nominati pretori ed hanno lo stipendio iniziale e gli aumenti periodici stabiliti per i giudici ed altri magistrati compresi nella stessa categoria della tabella n. 15 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 32.

Gli uditori i quali siano dichiarati non idonei in due esami, ovvero che trascorsi quattro anni dalla nomina non si presentino all'esame sono dispensati dal servizio.

A coloro ai quali è riconosciuta la idoneità sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno secondo le norme degl'impiegati in missione.

§ 2. — Dei pretori e vice pretori.

Art. 33.

In ogni comune designato nella tabella vi è un pretore.

Nelle città che hanno una popolazione non minore di quarantamila abitanti e dove siano più preture possono essere stabilite preture urbane.

Nei mandamenti designati nella tabella vi è anche un uditore vice pretore.

Art. 34.

Le sezioni di pretura sono abolite.

Nel Comune del mandamento che sarà designato nella tabella organica il pretore si reca per compiervi atti d'istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell'ufficio del giudice conciliatore, qualora gli affari siano in quantità da giustificare le spese di trasferta.

I segretari, o vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere. Gli uscieri di conciliazione fanno le veci dell'ufficiale giudiziario.

Art. 35.

In caso di mancanza o impedimento del pretore o del vice pretore uditore può essere chiamato a compierne le funzioni temporaneamente, con decreto del primo presidente della Corte di appello, il pretore di un mandamento compreso nel distretto della Corte.

Art. 36

I pretori esercitano nei limiti assegnati dalla legge le funzioni di giudici in materia civile, penale e commerciale e di volontaria giurisdizione. compiono altresì le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi e dai regolamenti.

I pretori urbani esercitano le funzioni di giudici in materia penale entro i limiti della competenza per materia, e per territorio del pretore mandamentale.

Art. 37.

In ogni pretura può esservi un vice pretore. Solo in caso di assoluta e dimostrata necessità possono esservene nominati due.

Art. 38.

I laureati in legge che abbiano compiuto gli anni venticinque, i notai, i procuratori esercenti, quando risultino di moralità e di condotta incensurata, possono esse nominati vice pretori mandamentali.

Art. 39.

I vice pretori mandamentali nei soli casi di mancanza o di legittimo impedimento del pretore e del vice pretore di carriera addetto alla pretura ne esercitano le funzioni.

Art. 40.

I pretori dopo sei anni di esercizio delle funzioni possono essere nominati giudici di tribunale qualora concorra il parere favorevole del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella giurisdizione della quale esercitano da almeno un anno le loro funzioni.

§ 3. — Dei tribunali.

Art. 41.

In ogni Comune designato nella tabella vi è un tribunale civile e penale che esercita le funzioni di giudice di primo grado e di appello entro i limiti della propria competenza e che compie le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi.

Art. 42.

Il tribunale è composto dal presidente e dal numero dei giudici designati nella tabella.

Il tribunale giudica col numero di tre votanti.

Art. 43.

In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno con decreto Reale dell'istruzione penale. In caso di bisogno altri giudici possono essere applicati e destinati allo stesso ufficio.

Nei tribunali importanti l'incarico dell'istruzione è affidato a un consigliere di Corte di appello.

Il numero di questi tribunali e la loro designazione sono menzionati nella apposita tabella.

Al giudice incaricato dell'istruzione è dato un assegno di lire settecento.

Art. 44.

I tribunali possono essere divisi in più sezioni, qualora il numero degli affari e del personale lo richieda.

Un decreto Reale designa ogni anno i giudici che compongono ciascuna sezione e le sezioni alle quali sono devoluti i vari affari.

Il presidente presiede la prima sezione, le altre sono presiedute da presidenti di sezione o da giudici designati nel decreto Reale summenzionato.

Il presidente di sezione è di regola nominato fra i consiglieri che sono meno anziani del presidente del tribunale.

Il numero dei tribunali ai quali sono addetti uno o più presidenti di sezione non può essere superiore a quaranta.

Art. 45.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento del presidente o dei presidenti di sezione supplisce il magistrato più anziano.

Qualora per legittimo impedimento dei magistrati manchi in una sezione il numero legale per giudicare il presidente può intervenire egli stesso o destinare un giudice d'altra sezione, e in caso d'impedimento o mancanza di questo un pretore dei mandamenti o un giudice dei tribunali compresi nel distretto della Corte di appello da richiedersi al primo presidente della Corte di appello

Art. 46.

Per essere nominato giudice di tribunale occorre essere stato pretore per anni sei ed avere riportato parere favorevole del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Art. 47.

Per essere nominato presidente di tribunale o presidente di sezione di tribunale occorre avere esercitato le funzioni di giudice per anni dieci ed avere riportato la dichiarazione di promovibilità del Consiglio superiore della magistratura.

§ 4. — Delle Corti di appello

Art. 48.

Nel Comune designato dalla tabella vi ha una Corte di appello.

Nei Comuni designati nella medesima vi sono sezioni autonome di Corte di appello.

Art. 49.

Le Corti di appello conoscono:

a) in materia civile delle cause giudicate in prima istanza dai tribunali e dagli arbitri nei limiti della competenza di detti tribunali e degli affari di volontaria giurisdizione;

b) in materia penale degli appelli delle sentenze dei tribunali e degli altri affari attribuiti alla loro competenza dalle leggi di procedura penale.

Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Le sezioni autonome di Corte di appello hanno le stesse attribuzioni che esercitano le Corti di appello, dalle quali dipendono unicamente agli effetti disciplinari

Art. 50.

In ogni Corte di appello vi è un primo presidente che presiede alla prima sezione e presidenti di sezione che presiedono alle sezioni.

Un decreto Reale designa ogni anno i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e la sezione che deve promiscuamente trattare gli affari penali e civili.

Art. 51.

Nelle sezioni distaccate di Corte di appello vi ha un presidente di sezione oltre i consiglieri nel numero determinato nella tabella organica.

Art. 52.

Le Corti di appello giudicano col numero di cinque votanti nelle cause civili e di quattro in materia penale.

Art. 53.

In ciascuna Corte vi ha una sezione di accusa per l'esercizio delle funzioni stabilite dal Codice di procedura penale.

Essa è composta di cinque membri, oltre uno o più supplenti, ove il bisogno lo richieda, e di un presidente, nominato ogni anno per decreto Reale, e giudica col numero invariabile di tre votanti.

Art. 54.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento del primo presidente o dei presidenti di sezione supplisce il magistrato più anziano.

Mancando in una sezione per legittimo impedimento dei magistrati il numero necessario per giudicare, il primo presidente, ove non creda d'intervenire egli stesso, lo compie con i consiglieri di altre sezioni e in mancanza di costoro, con il presidente del tribunale o con il più anziano dei presidenti di sezione, rimanendo vietato l'intervento di più di un magistrato estraneo alla Corte.

Art. 55.

Per essere nominato consigliere di Corte di appello occorre avere i requisiti stabiliti nell'art. 47.

§ 5. — Della Corte di assise.

Art. 56.

Le corti di assise sono stabilite nei Comuni designati nella tabella. Ogni distretto di corte di appello comprende uno o più circoli di corte di assise.

Con decreto Reale può disporsi che in uno stesso circolo siano due o più corti di assise, anche in comune che non sia sede della corte di appello.

Art. 57.

Le corti di assise giudicano dei reati loro attribuiti dal codice di procedura penale con l'intervento dei giurati, o senza di essi nei casi preveduti dallo stesso codice.

Art. 58.

In principio di ogni anno giudiziario il presidente della corte di assise è designato con decreto Reale.

Il primo presidente della corte di appello può sempre presiedere la corte di assise.

Art. 59.

La corte di assise è composta del presidente e di dieci giurati costituenti la giuria e del dibattimento e di due supplenti.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata si applicano le norme stabilite dagli articoli 54 capoverso del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, e 39 della legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1932, modificato dall'art. 55 del R. decreto su esposto.

Per giudicare le cause contumaciali e pronunciare gli altri provvedimenti menzionati nel codice di procedura penale la corte è composta dal presidente e da due giudici designati dal presidente del tribunale.

Art. 60.

Il presidente è scelto tra i consiglieri della Corte di appello, ed anche fra i presidenti di sezione di Corte di appello.

Art. 61.

Nei circoli di assise ove per il grave numero delle cause le

sessioni si debbano protrarre per più quindicine possono essere designati due presidenti. Ciascuno di essi presiede il dibattimento secondo l'ordine stabilito dal primo presidente della Corte di appello, formato di accordo col procuratore generale per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimetrale.

Art. 62.

In caso di mancanza o di legittimo impedimento del presidente o dei presidenti il primo presidente, inteso il procuratore generale, li sostituisce con consiglieri della Corte.

In caso di morte, di collocamento a riposo o di aspettativa la sostituzione si fa con decreto Reale.

Fino a che questo non intervenga, si provvede temporaneamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

§ 6. — Della Corte di cassazione.

Art. 63

La Corte di cassazione è istituita per mantenere la esatta osservanza della legge.

Art. 64.

Le Corti di cassazione siedono in Roma, Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

Art. 65.

La Corte di cassazione di Roma:

a) regola la competenza tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa e giudica dei conflitti di giurisdizione positivi e negativi fra i tribunali ordinari e altre giurisdizioni speciali nonchè delle nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza o per eccesso di potere;

b) conosce in materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in grado di appello nei limiti della competenza territoriale;

c) conosce in materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello pronunciate dalle corti, dai tribunali e dai pretori del Regno e degli altri provvedimenti per i quali è ammesso il ricorso a norma del codice di procedura penale.

Pronuncia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalla legge

Art. 66.

Le altre corti di cassazione conoscono dei ricorsi menzionati nella lett. *b*) dell'articolo precedente e pronunciano negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 67.

Le regole speciali sulla competenza e sulla disciplina della corte di cassazione e le altre attribuzioni sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari e dai regolamenti che la riguardano.

Art. 68.

La corte di cassazione di Roma è composta di un primo presidente, di presidenti di sezione e di consiglieri, ed è divisa in tre sezioni, la prima per le materie civili e le altre due per le materie penali.

Il primo presidente presiede alla prima sezione ed anche alle altre ove lo stimi conveniente, alle udienze a sezioni unite e alle adunanze solenni.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita con decreto Reale al principio dell'anno giudiziario.

Art. 69.

Le altre Corti di cassazione sono composte di un primo presidente e di consiglieri.

Art. 70.

Le Corti di cassazione giudicano col numero invariabile di sette votanti.

Quando manchi in una delle Corti di cassazione territoriale il numero legale dei votanti, il primo presidente lo completa con presidenti di sezione o con consiglieri della Corte di appello ove ha sede la Corte, i quali non abbiano preso parte nella causa a decidersi, e secondo l'ordine di precedenza del grado e dell'anzianità.

Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo col numero invariabile di quindici membri.

Per comporre le sezioni unite allorchè trattisi di materia penale si uniscono le due sezioni penali e quando si tratti di materia civile consiglieri addetti alle sezioni penali, designati dal primo presidente in ordine di anzianità, si uniscono alla sezione civile.

Art. 71.

Per essere nominato consigliere di Corte di cassazione o presidente di sezione di Corte di appello occorre essere stato presidente di tribunale o consigliere di Corte di appello per anni dieci ed avere riportato la speciale dichiarazione di promovibilità del Consiglio superiore della magistratura menzionata nell'art. 101 e nel grado precedente quella di promovibilità a scelta.

Art. 72.

Per essere nominato primo presidente di Corte di appello o presidente di sezione di Corte di cassazione occorre essere stato consigliere di Corte di cassazione e che la nomina sia deliberata dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della giustizia.

Il primo presidente della Corte di cassazione è scelto fra i primi presidenti, i procuratori generali di Corte di appello e magistrati equiparati ed è nominato previa la deliberazione e la proposta su menzionate.

§ 8. — Del Ministero pubblico — Sua costituzione.

Art. 73.

Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.

Art. 74

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate:

a) presso le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise dai procuratori generali;

b) presso i tribunali dai procuratori del Re.

I procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente o per mezzo di avvocati generali o di sostituti procuratori generali; i procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori del Re.

Art. 75.

Le funzioni di pubblico ministero presso le preture sono esercitate da uditori, da vice pretori, da vice commissari di pubblica sicurezza specialmente designati dai loro capi, e, in loro mancanza o impedimento, dal sindaco del comune che può surrogarvi un consigliere comunale da lui destinato, ovvero il segretario o il vice segretario comunale.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il pubblico ministero, sebbene debitamente avvisato, non intervenga alle udienze, può essere destinato ad esercitarne le funzioni, un avvocato, un notaio o un procuratore residente nel mandamento.

Art. 76.

In mancanza o impedimento del procuratore generale regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.

In mancanza o impedimento d uno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporaneamente le funzioni, davanti le

corti, il consigliere meno anziano non impedito, davanti ai tribunali il giudice meno anziano o quello che vi destina il presidente del tribunale di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia destinato altro consigliere o giudice

Art. 77.

Per le promozioni nel pubblico ministero oltre alla dichiarazione di promovibilità menzionata negli articoli 99, 101 occorre che il magistrato abbia esercitato:

a) per sei anni le funzioni di pretore per essere promosso al grado di sostituto procuratore del Re:

b) per dieci anni le funzioni di sostituto procuratore del Re o di giudice per essere promosso al grado superiore:

c) per altrettanto tempo le funzioni di consigliere, di sostituto procuratore generale o di procuratore del Re per essere promosso al grado superiore di cassazione, sempre quando concorra la speciale dichiarazione di promovibilità disposta nell'art. 101.

Art. 78.

Il ministro della giustizia può per esigenze di servizio collocare a disposizione non più di quattro procuratori generali per la durata di sei mesi e con l'intiero assegno corrispondente al grado; ma non può nominarne altri, se prima quelli collocati a disposizione non siano richiamati o dispensati dal servizio.

Attribuzioni.

Art. 79.

Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo nei casi di urgenza i provvedimenti necessari:

promuove la repressione dei reati:

fa eseguire i giudicati in conformità dell'articolo 85 ed ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre quando l'azione non sia attribuita ad altri pubblici ufficiali

Art. 80.

In materia penale il pubblico ministero procede per via di azione.

Nelle materie civili dà il suo parere, o procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalla legge.

Presso le Corti di appello ed i tribunali ha obbligo di conchiudere nelle cause matrimoniali e può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari che si trattano nelle udienze civili, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

Art. 81.

Un ufficiale del pubblico ministero assiste a tutte le udienze penali delle Corti di appello e dei tribunali: assiste altresì alle udienze civili, quando si tratti di cause nelle quali debba conchiudere a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

In mancanza del suo intervento, quando esso è necessario, l'udienza non è legittima.

Art. 82.

Il ministero pubblico fa le sue opportune requisitorie per l'ordine delle udienze, alle quali assiste.

Art. 83.

Il ministero pubblico presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili.

Art. 84.

Presso le Corti di appello ed i tribunali il ministero pubblico non può assistere alla votazione nelle cause civili e penali.

Deve peraltro intervenire a quelle deliberazioni, che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

Art. 85.

La esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in teria penale è promossa dal pubblico ministero secondo le disposizioni del Codice di procedura penale

Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire d'ufficio le sentenze in quanto interessino l'ordine pubblico.

Art. 86

Il ministero pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei tribunali ed esercita in materia disciplinare le attribuzioni, che gli sono deferite dalla legge.

Art. 87

Il procuratore generale presso la Corte d'appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli uffici del pubblico ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima.

La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario è pure esercitata dal procuratore del Re.

Art. 88.

Il ministero pubblico sopraintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

Art. 89

Occorrendo di far rappresentanze sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procuratore generale o il procuratore del Re richiede ed il presidente della Corte o del tribunale convoca una assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate

Art. 90.

I funzionari del pubblico ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO III.

Della inamovibilità e delle guarentigie della magistratura.

Art. 91.

I magistrati, che hanno conseguito il grado di pretore o di giudice e ne hanno esercitate per tre anni le funzioni, sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Art. 92.

Venendo ridotto il numero dei membri di una Corte o di un tribunale la riduzione, se trattasi di magistrato inamovibile, si fa in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i qual restano in disponibilità per essere riammessi in ufficio alla prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alla disponibilità.

In caso di soppressione di una Corte o di un tribunale, ri-

mangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

Art. 93

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 15, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, sezione speciale.

Art. 94.

Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente o per accertata inettitudine un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio è dispensato dall'impiego con decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte suprema disciplinare, secondo le norme di procedura che sono fissate nel regolamento.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

La dispensa dal servizio di un magistrato inamovibile può essere inoltre ordinata in seguito alla proposta del tribunale disciplinare, quando, pur non essendosi raggiunta una prova sufficiente della colpa di lui risulti che egli abbia perduto nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che l'ufficio esige.

Art. 95.

La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili o dei funzionari del pubblico ministero è ordinata con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il parere di una Commissione, secondo le norme dettate dal regolamento.

Il parere della Commissione non occorre ove il tribunale disciplinare, chiamato a dare parere sui provvedimenti disciplinari per i sostituti procuratori del Re o per funzionari di grado superiore, abbia proposto la dispensa dal servizio del magistrato a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Il parere della stessa Commissione è richiesto per il collocamento in aspettativa di ufficio di un magistrato amovibile o di un funzionario del pubblico ministero; l'aspettativa non potrà essere disposta per un periodo di tempo superiore a due anni.

Disposizioni comuni ai vari gradi della magistratura.

§ 1. — Promozioni.

Art. 96.

Salvo quanto dispone l'articolo 31 per gli uditori giudiziari non si può procedere a nomine e promozioni nella magistratura senza il previo parere dei Consigli giudiziari o del Consiglio superiore della magistratura nei casi e nei modi determinati nel presente decreto.

Art. 97.

Il Consiglio giudiziario presso il tribunale classifica ogni anno alla loro promozione i pretori del circondario secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Nell'anno precedente quello, in cui secondo il turno di anzianità dovrebbe aver luogo la promozione, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello esprime il suo parere motivato, classificando il pretore nei gradi di promovibile, promovibile a scelta, promovibile per merito eccezionale, specificando se il pretore sia promovibile nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero.

Avverso la deliberazione del Consiglio giudiziario è dato all'interessato il ricorso alla sezione competente del Consiglio superiore della magistratura.

Il ministro può in ogni caso provocare la revisione dell anzidetta deliberazion del Consiglio giudiziario.

Art. 98.

Il pretore per essere dichiarato promovibile nel pubblico ministero deve avere dimostrato speciale attitudine alle funzioni della magistratura requirente per il modo con cui formulò le sentenze e procedette alle istruzioni dei procedimenti penali.

Art. 99.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello dà il suo parere su la promovibilità del magistrato, tenendo conto del grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta.

Il Consiglio specifica se il magistrato può essere promosso nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero avuto riguardo alle attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni nei gradi precedenti. Se trattasi di giudice si tiene conto del modo come compilò le sentenze civili e penale, e come procedette alle istruzioni qualora il magistrato abbia esercitato le funzioni di giudice istruttore.

Art. 100.

Il Consiglio superiore della magistratura procede allo scrutinio secondo le norme stabilite negli articoli 97, 99, 120, dichiarando il magistrato promovibile o impromovibile, e nel primo caso specificando se sia promovibile semplicemente o promovibile a scelta o promovibile per merito eccezionale e se nella carriera giudicante o nella requirente.

Art. 101.

Per la promozione in Corte di cassazione o ai gradi equiparati occorre che il magistrato sia dichiarato di merito eccezionale, o promovibile a scelta per aver dimostrato coltura giuridica non comune e singolare operosità.

Art. 102.

Le promozioni si fanno con il criterio dell'anzianità congiunta al merito con le norme seguenti:

a) per i giudici di tribunale, consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re nella proporzione di quattro quinti dei posti ai promovibili per merito eccezionale o a scelta, con preferenza a favore dei primi, e di un quinto ai promovibili;

b) per i magistrati di cassazione o di grado equiparato nella proporzione della metà ai promovibili per merito eccezionale e per l'altra ai promovibili a scelta.

È fatto salvo sempre il giudizio del ministro sulla promovibilità del magistrato.

Art. 103.

Sono scrutinati con anticipazione a loro domanda, e sono promossi entro il limite della metà dei posti vacanti:

i pretori nominati con le norme del presente decreto che abbiano riportato la dichiarazione di promovibilità per merito eccezionale o a scelta dopo cinque anni dall'esercizio delle loro funzioni;

i giudici, i consiglieri di Corte di appello ed i magistrati equiparati, che abbiano nel grado precedente ottenuta la stessa classificazione, ovvero siano stati promossi per merito secondo la legge 14 luglio 1907, n. 511, dopo sette anni.

Le promozioni sono fatte nelle proporzioni indicate rispettivamente nell'articolo precedente.

Art. 104.

Nelle promozioni deve tenersi conto delle attitudini speciali dei magistrati e del servizio prestato nel grado precedente per

assegnarli alla magistratura giudicante o al pubblico ministero.

Non possono essere destinati a funzioni direttive i magistrati che non risulti abbiano le attitudini speciali da rilevarsi dal modo come hanno esercitato le loro funzioni nel grado precedente.

Art. 105.

Non può farsi luogo a passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, se non per ragioni di salute debitamente accertate o in via eccezionale per gravi giustificati motivi su proposta del primo presidente, sentito il procuratore generale e avuto il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Per il passaggio dalla magistratura giudicante alla requirente inoltre occorre la condizione che chi lo domanda abbia speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

Non possono essere nominati al grado di procuratore generale i magistrati che non abbiano esercitate mai funzioni di procuratore del Re o di avvocato generale o sostituto procuratore generale presso la Corte di appello o di cassazione e che non abbiano dato prova nell'esercizio di quelle funzioni di capacità, di operosità, di forza di carattere.

§ 2. — Assegnazioni di sedi e tramutamenti.

Art. 106.

La destinazione delle sedi in caso di nomina o promozione o tramutamento del magistrato è fatta in base al grado di merito desunto dalla classificazione datagli nello scrutinio e dalla valutazione della sua carriera per il tempo posteriore allo scrutinio ed alla sua anzianità. Qualora trattisi di magistrato mutilato o decorato di medaglia al valore questa circostanza prevale sulla anzianità.

Art. 107.

I posti che si rendono vacanti nei vari gradi della magistratura sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Il magistrato che vi aspiri ne fa domanda al ministro entro il termine di giorni dieci dalla pubblicazione suddetta.

Il ministro, decorso questo termine, esaminato il fascicolo personale dei concorrenti e tenute presenti le informazioni e le eventuali proposte dei capi della Corte, assegna la sede al magistrato a norma dell'articolo precedente.

La norma anzidetta non è applicabile nei casi di urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 108.

Il magistrato che abbia accettato la sede nella quale deve esercitare le sue funzioni non può esserne tramutato prima di un biennio, tranne per comprovate ragioni di salute da accertarsi nel modo stabilito dalla legge ovvero per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Art. 109.

I magistrati, esclusi i pretori, possono essere applicati da uno ad altro ufficio del distretto temporaneamente e per non oltre la durata di un mese per imprescindibili esigenze di servizio con provvedimento del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

L'applicazione non può essere prorogata nè rinnovata.

§ 3. — Dei Consigli giudiziari.

Art. 110.

È istituito presso ogni tribunale un Consiglio giudiziario composto del presidente, che lo presiede, del procuratore del Re e di due giudici, che, nei tribunali ove siano più di due giudici, sono eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale.

Nei tribunali divisi in sezioni ne fa altresì parte il più anziano dei consiglieri di appello e dei giudici, che presiedono le sezioni.

Presso ogni Corte di appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale, e di due consiglieri eletti annualmente nel mese di gennaio in assemblea generale e del presidente di sezione più anziano, se la Corte sia divisa in sezioni.

Nelle sezioni di Corte di appello distaccate autonome il Consiglio si compone del presidente di sezione, dell'avvocato generale e di due consiglieri eletti annualmente nel modo stabilito dal capoverso precedente.

Nelle deliberazioni dei Consigli giudiziari prevale, a parità di voti, il voto del presidente.

Art. 111.

I Consigli menzionati nel precedente articolo, oltre alle attribuzioni indicate negli articoli 97 e 99 esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge.

§ 4. — Del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 112.

Il Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero della giustizia è composto di quattordici membri effettivi, dei quali dieci magistrati delle Corti di Cassazione, esclusi i primi presidenti ed i procuratori generali, o dieci magistrati equiparati eletti da tutta la magistratura e quattro professori ordinari designati dalla Facoltà giuridica di Roma fra coloro che abbiano almeno venti anni di insegnamento e non esercenti l'avvocatura.

Fanno altresì parte del Consiglio in qualità di supplenti quattro consiglieri o sostituti procuratori generali della Corte di cassazione di Roma nominati con R. decreto su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei ministri, e due professori ordinari designati nel modo superiormente stabilito.

Art. 113.

Per procedere alla elezione menzionata nell'articolo precedente in ogni Corte e sezione di appello i magistrati degli uffici compresi nel distretto, esclusi gli uditori, eleggono due consiglieri di Corte di cassazione o magistrati equiparati, votando ciascuno un nome solo, o ripetendo la votazione, qualora nella prima gli eletti risultino in numero inferiore a trenta. Gli eletti nominano i membri del Consiglio superiore con facoltà di sceglierne non più di quattro dal loro seno.

Le norme relative alla elezione sono stabilite con R. decreto.

Art. 114.

I membri del Consiglio superiore durano in carica due anni e non possono essere rieletti, se non dopo decorso un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Art. 115.

Il Consiglio superiore della magistratura è diviso in due sezioni.

I membri di esso nella prima adunanza plenaria eleggono i presidenti delle due sezioni con votazione segreta e a maggioranza di voti; a parità di voti è eletto il più anziano.

Colui che ha avuto maggior numero di voti, o che sia stato eletto per anzianità in caso di parità di voti è presidente della prima sezione e del Consiglio superiore.

Dal suo seno è formata una sezione speciale composta di membri residenti in Roma che fra le altre attribuzioni da designarsi con R. decreto ha anche quella di dar parere per i tramutamenti di ufficio.

Art. 116.

Ogni sezione è composta del presidente e di sei membri. I membri supplenti prendono parte alla deliberazione in luogo dei membri effettivi nei soli casi di legittimo impedimento o di astensione degli stessi.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza del Consiglio ed è rinnovata allo scadere del biennio.

Art. 117.

La prima sezione procede alla classificazione dei consiglieri, dei sostituti procuratori generali di Corte di appello e dei magistrati parificati.

Inoltre dà parere sui seguenti affari:

1° nomine di avvocati esercenti e professori a funzioni giudiziarie in grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione;

2° nomine e riammissioni nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero a grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione dei funzionari del Ministero della giustizia e delle avvocature erariali e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario;

3° altri provvedimenti, sui quali il ministro richieda il parere, relativi a magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione e parificati.

Art. 118.

La seconda sezione procede alla classificazione dei giudici e sostituti procuratori del Re e dà parere su le nomine e riammissioni in gradi non superiori a consigliere o sostituto procuratore generale di Corte di appello e magistrati parificati dei funzionari del Ministero della giustizia e delle Avvocature erariali e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario e su gli altri provvedimenti in seguito a richiesta del ministro relativi a consiglieri di appello e a magistrati di grado parificato e inferiore.

Art. 119.

L'adunanza plenaria del Consiglio superiore dà pareri sui seguenti affari:

1° passaggio dei magistrati dalla carriera giudicante a quella del pubblico ministero o viceversa;

2° revisione delle deliberazioni delle singole sezioni a richiesta del ministro della giustizia;

3° altri argomenti che non siano di competenza delle singole sezioni sui quali il ministro creda promuoverne il parere.

Art. 120.

Nello scrutinio debbono essere tenuti presenti a preferenza i lavori giudiziari designati nel regolamento e l'opera che chi è scrutinato ha prestata nell'esercizio delle funzioni di magistrato.

La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti perchè possa essere attribuita allo scrutinato.

Contro la deliberazione della sezione il magistrato può ricorrere alle sezioni unite. Il ministro può in ogni caso provocare la revisione dell'anzidetta deliberazione.

Lo scrutinio può essere ripetuto dopo due anni ma per non più di due volte.

Qualora il Consiglio dichiari il magistrato impromovibile deve anche deliberare se egli sia più idoneo a esercitare le funzioni del grado attuale.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali

Art. 121.

Ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di appello possono essere nominati, previo parere delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle RR. Università dello Stato dopo dieci anni di esercizio nelle rispettive professioni.

Art. 122.

Ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale presso a Corte di cassazione possono essere nominati, previo parere delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura, gli avvocati esercenti avanti le Corti e i professori ordinari e straordinari di materie giuridiche nelle RR. Università dello Stato dopo dodici anni di esercizio delle rispettive professioni.

Art. 123.

Per le nomine prevedute nei due articoli precedenti, non conformi al parere del Consiglio superiore della magistratura, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 124.

I funzionari della carriera amministrativa del Ministero della giustizia e degli affari di culto possono far passaggio nel ruolo organico della magistratura, a norma dell'art. 256 del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, e dell'art. 36 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

In tal caso sono trattenuti nelle precedenti funzioni nel Ministero anche in via di promozione e non possono essere trasferiti agli uffici giudiziari se non a loro domanda.

Per il passaggio in magistratura dei funzionari menzionati nel precedente capoverso e per la loro promozione nella carriera giudiziaria il Consiglio superiore deve tener conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e degli altri lavori, titoli e documenti presentati dal funzionario.

Art. 125.

Il magistrato trattenuto al ministero non può essere trasferito negli uffici giudiziari con grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione o grado parificato.

Art. 126.

I magistrati trattenuti al Ministero della giustizia non possono essere trasferiti negli uffici giudiziari, se non previo nuovo parere del Consiglio superiore della magistratura per accertarne le attitudini alle funzioni giudiziarie, qualora siano trascorsi cinque anni da quello ottenuto per il passaggio nel ruolo organico della magistratura o da quello ottenuto per la promozione al grado superiore.

Art. 127.

Nel caso di passaggio ad uffici giudiziari, a norma dell'articolo precedente, di magistrati trattenuti al ministero, altri magistrati di grado eguale e di anzianità non maggiore sono chiamati a sostituirli sempre quando vi siano concorrenti ai posti vacanti nel ministero.

Art. 128.

I magistrati menzionati negli articoli precedenti sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I loro stipendi sono a carico del capitolo 1 del bilancio del Ministero medesimo.

Art. 129.

La nomina e il conferimento di funzioni a direttore generale ha luogo in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri e potrà cadere pure, ove sia fatta tra magistrati, su coloro che abbiano grado superiore a consigliere di corte di cassazione.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 130.

I pretori nominati in virtù del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1149, del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1747, dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, i quali siano scrutinati dalla Commissione speciale istituita con decreto Ministeriale del 30 settembre 1920 ed abbiano riportato parere favorevole sono confermati nella carica ed hanno dal giorno della pubblicazione della graduatoria lo stipendio e gli aumenti stabiliti per i giudici e magistrati equiparati.

Essi sono inquadrati nel ruolo organico dei pretori, prendono posto in graduatoria dopo i magistrati nominati uditori giudiziari in seguito al concorso indetto con decreto Ministeriale del 23 settembre 1920, ma non possono essere promossi al grado di giudice o di sostituto procuratore del Re prima che a tutte le preture non siano addetti pretori nominati secondo le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 131.

Fino a che a tutti gli uffici di pretura non siano addetti pretori nominati secondo le norme stabilite nel presente decreto a completare il numero occorrente giusta la tabella sono destinati di ufficio oltre i pretori su menzionati i meno anziani dei giudici attualmente in servizio.

I giudici che esercitino le funzioni di pretore sono conservati in esse fino a che tutti gli uffici di pretura non siano in grado di funzionare secondo le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 132.

Nel primo anno di attuazione di questo decreto i consiglieri di Corte di appello e gli equiparati i quali abbiano ottenuto la dichiarazione di promovibilità semplice o a scelta debbono essere sottoposti a nuovo scrutinio del Consiglio superiore per essere promossi al grado superiore.

Art. 133.

I magistrati attualmente applicati ad uffici diversi da quelli ai quali appartengono debbono essere restituiti alle sedi loro assegnate nei decreti di nomina o destinazione per quanto possibile entro un biennio dall'attuazione del presente decreto.

Art. 134.

Entro un anno dall'entrata in vigore di questo decreto sono di ufficio collocati a riposo, salvo il diritto alla pensione od indennità a termine di legge, i magistrati che per motivi d'indegnità o di cattiva condotta abbiano riportato due provvedimenti disciplinari superiori alla censura, di cui il secondo in epoca non anteriore ad un quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 135.

Entro il termine menzionato nell'articolo precedente su conforme parere della suprema corte disciplinare sono collocati a riposo i magistrati che abbiano perduto nella opinione pubblica la fiducia, la stima e la considerazione che il loro ufficio esige, quando anche, essendo stati già precedentemente sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati assoluti o abbiano espiato la pena.

A coloro che non abbiano gli anni di servizio occorrenti sarà liquidata la pensione come se avessero venti anni di servizio, salvo dichiarazione contraria della corte suprema disciplinare.

Art. 136.

Ai magistrati attualmente investiti di grado superiore a quello di consigliere di Corte di cassazione che in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 17 sono collocati a riposo prima che abbiano compiuto settantacinque anni e non più tardi del 31 gennaio 1922, verrà corrisposto un assegno personale sino al compimento della detta età eguale alla differenza tra la pensione e lo stipendio tenendo conto anche della indennità di carica, stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355. A coloro poi che sono collocati a riposo dopo il trentuno gennaio suddetto l'assegno su menzionato sarà corrisposto per un solo triennio.

Art. 137.

I presidenti di sezione delle Corti di cassazione di Napoli, di Palermo e di Torino possono continuare nell'esercizio delle loro funzioni non oltre un mese dall'entrata in vigore di questo decreto.

Anche prima di questo termine sono nominati primi presidenti di Corte di appello, appena nelle sedi suddette si rendono vacanti i posti relativi.

In caso contrario, trascorso il mese e qualora non siano tramutati alla Corte di cassazione di Roma sono collocati in disponibilità con il trattamento economico stabilito dalla legge.

Art. 138.

Il Consiglio superiore della magistratura nominato in base allo ordinamento in vigore dura nella carica non oltre il giugno 1922.

I membri che cessino di farne parte entro il periodo suddetto sono sostituiti con magistrati di cassazione o di grado equiparato da nominarsi con R. decreto su proposta del ministro guardasigilli sentito il Consiglio dei ministri.

Mancando il presidente di una sezione ne fa le veci il membro più anziano.

Art. 139.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione del presente decreto e per il coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Il Governo è autorizzato anche a raccogliere e coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario e ad emanare un nuovo regolamento generale giudiziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1923. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Torre Pellice (Torino).

N. 1924. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Antonio Emma Cerino Zegna », di Biella.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1921, col quale alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Tiber » con sede in Roma, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno in seguito alla mancata costituzione delle riserve iniziali dovute a norma del decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduta la domanda in data 19 novembre 1921, con la quale la medesima Società chiede la revoca del detto divieto:

Veduta la dichiarazione provvisoria di ricevuta di deposito n. 284, rilasciata dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, dalla quale risulta che il 19 novembre 1921 la citata Società ha costituito una riserva di effettive L. 30.000. in titoli del Consolidato 5 0[0 dovuta a norma del citato decreto 29 gennaio 1920, n. 115, per esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti;

DETERMINA:

Il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1921, col quale alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Tiber » con sede in Roma, via XX Settembre, 11, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, è abrogato.

Roma, 10 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

3° AVVISO.

Il signor don Emiliano Bernini fu Giuseppe, parroco *pro tempore* della Parrocchia di Valcaprara nel territorio perugino, ha presentato a questa Direzione generale del debito pubblico il certificato del Cons. 3,50 0[0, n. 5951, al nome della detta Parrocchia, sprovvisto del mezzo foglio sul quale sono segnati gli scompartimenti corrispondenti ai semestri per la riscossione degli interessi.

A termini dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di mesi sei dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà annullato e si darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo stesso presentata dal detto don Emiliano Bernini.

Roma, 13 settembre 1921.

Per il direttore generale
CAPUTO.

1° AVVISO.

È stata chiesta la traslazione della rendita del Cons. 3,50 0[0 n. 311.146 di L. 7, intestata a Bachini Galileo di Pasquale, domiciliato a Castelfranco di Sotto, sottoposta ad ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale usciere della conciliazione di detta città.

Siccome l'esibito certificato manca del secondo mezzo foglio, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia notificata a questa Direzione generale veruna opposizione, si eseguirà la chiesta traslazione e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	191 66	Dinari	—
Londra	97 62	Corone jugoslave	—
Svizzera	446 50	Belgio	184 25
Spagna	346 66	Olanda	8 47
Berlino	13 15	Pesos oro	17 62
Vienna	0 95	Pesos carta	7 75
Praga	—	New York	23 19

Oro . . . . . . 447 45.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 32	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 50	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	186 84	Dinari	—
Londra	97 44	Corone jugoslave	—
Svizzera	447 50	Belgio	180 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 34	Pesos oro	—
Vienna	0 90	Pesos carta	—
Praga	36 50	New York	23 12

Oro . . . . . . 446 10.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 31	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 57	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.